

(N. 159)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERGMANN, CONTI e RAJA

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1948

Elezioni regionali

ONOREVOLI SENATORI. — I. È noto che la disposizione transitoria VIII della Costituzione stabilisce che «le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione».

Sul dovere di rispettare questa norma è quasi unanime il giudizio: anche il Governo vi ha ripetutamente consentito in persona degli onorevoli Ministri competenti. Ma nessuna disposizione è stata finora emanata nè proposta.

Il problema è triplice, ma appunto perciò può essere diviso nei suoi tre elementi, che sono ben distinti: indire le elezioni, fare la legge elettorale, fare la legge regionale.

a) Innanzi tutto si debbono indire le elezioni regionali. Non è affatto necessario che, entro il brevissimo termine rimastoci per questo doveroso provvedimento, si risolvano, in modo ormai affrettato e indegno della serietà legislativa e della importanza dei temi, le altre due questioni;

b) per la legge elettorale si potrà provvedere nei primi mesi del 1949; il Senato, che per l'articolo 57 della Costituzione è eletto a base regionale, non mancherà di ispirarsi

in proposito alla finalità che le Regioni sorgano come enti amministrativi, affidate a cittadini che conoscano i bisogni delle popolazioni, scelti favorendo le rappresentanze locali, la collaborazione delle capacità, la selezione dei nuovi dirigenti;

c) per la legge regionale o per le leggi della Repubblica che regoleranno, come pure è previsto dalla norma VIII, per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni, l'urgenza è assai minore: la prudenza stessa suggerisce di lasciare che sorgano i Consigli Regionali i quali potranno fornire una pregevole collaborazione in argomento al potere legislativo.

La migliore garanzia sarà proprio nella saggezza delle varie parti, chiamate non a contrasto ma a collaborazione. E non vi è motivo di lavoro affrettato. Infatti i Consigli Regionali, quando saranno eletti, dovranno fare per prima cosa lo Statuto della propria Regione, dopo di che tutti gli Statuti delle singole Regioni dovranno essere approvati dal potere legislativo: solo dopo ciò, vale a dire fra un paio d'anni, le Regioni potranno cominciare a funzionare.

Nel frattempo avremo rifatta la legge comunale e la legge provinciale. Quella regionale dovrebbe formarsi dopo che della piramide amministrativa si siano rivedute e rafforzate le basi: le fondamenta comunali e provinciali.

Il compito odierno è dunque solo quello di indire le elezioni dei Consigli regionali.

II. Le leggi costituzionali concernenti gli Statuti speciali per la Sardegna (26 febbraio 1948, n. 3) per il Trentino-Alto Adige (26 febbraio 1948, n. 5) e per la Valle d'Aosta (26 febbraio, n. 4) delegano al Governo di stabilire con decreto legislativo (rispettivamente articolo 55, articolo 93 e articolo 49) le norme per la elezione del primo Consiglio regionale. Per la Sicilia si era già provveduto, come è noto.

Al contrario, per le Regioni comuni la Costituzione ha stabilito con la citata Disposizione transitoria VIII che le elezioni regionali (e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali) vengano indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, cioè entro il 31 dicembre 1948, ma le norme relative debbono, e differenza che per le Regioni

a statuto speciale, essere emanate con legge dello Stato (articolo 122 della Costituzione).

Senza pertanto volere con la presente proposta dispensare il Governo dall'adempimento del dovere che gli incombe, nè intralciare un suo tempestivo provvedimento, ritengono i proponenti che il Parlamento debba, prima di chiudere i propri lavori del corrente anno, assicurarsi con la propria iniziativa che la Costituzione venga osservata.

Abbiamo detto che non intendiamo intralciare un tempestivo provvedimento: il Governo può dunque o associarsi alla nostra iniziativa o provvedere nei prossimi giorni, ma provvedere con l'indire effettivamente le elezioni, non con la sola promessa: che (per quanto autorevole ed a prescindere da ogni apprezzamento di fiducia) non potrebbe dispensare il Parlamento dal dovere, che anche ad esso incombe, di acquisire sull'adempimento costituzionale la tempestiva ed assoluta certezza.

Pertanto i sottoscritti si onorano di presentare al Parlamento questo disegno di legge, chiedendo che per esso venga adottato il procedimento di urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali, che non siano già avvenute, dovranno aver luogo il giorno 8 ottobre 1949.